



COMUNE DI PIENZA

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 Del Reg. Data 10/05/2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: APPROVAZIONE ALIQUOTA

Si fa presente che tutti i Consiglieri presenti nonché il Sindaco, il Vicesindaco ed il Segretario Generale partecipano alla seduta in modalità telematica in videoconferenza.

I Sig. **MANOLO GAROSI** nella sua qualità di SINDACO, e risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	Garosi Manolo	Si	
CONSIGLIERE	Lizzi Luigi	Si	
CONSIGLIERE	BIAGIOTTI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	Franci Cesare	Si	
CONSIGLIERE	MARINI EDOARDO	Si	
CONSIGLIERE	PALLECCHI LORENZO	Si	
CONSIGLIERE	Quinti Enrico Maria	Si	
CONSIGLIERE	VEGNI ANGELA	Si	
CONSIGLIERE	LIO MARIA STEFANIA	Si	
CONSIGLIERE	MANGIAVACCHI VIRNO	Si	
CONSIGLIERE	Bernardini Giuliano	Si	
VICE SINDACO	Colombini Giampietro	Si	

Totale Presenti: **12**

Totale Assenti: **0**

Presiede il Sig. **MANOLO GAROSI** in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. **ALESSANDRO CAFERRI**

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Uditi gli interventi, come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante:

«Istituzione di una addizionale comunale all' Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191" e, in particolare l'art. 1, comma 3, che testualmente recita:

«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;

- l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (legge finanziaria 2007) che testualmente recita:

«143. A decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che all'art. 1, comma 11, testualmente recita:

«11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo»;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dei commi 142, 143 e 144 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) sono state apportate modifiche all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 (istitutivo dell'addizionale comunale

all'IRPEF) stabilendo che la variazione dell'aliquota non può eccedere complessivamente lo 0,80%;

- Dalla data di entrata in vigore della Legge 133/2008 i comuni non potevano determinare aumenti tributari (ad accezione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) e pertanto, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di questo Ente è rimasta invariata fino al 31/12/2011;

- l'art. 1 comma 11 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazioni, nella Legge 14/09/2011 n. 148, il quale dispone che, con riferimento all'addizionale comunale all'IRPEF, a decorrere dall'anno 2012 non si applica la sospensione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata poi dall'art. 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

CHE si richiama:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- L'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO CHE:

- i termini per l'approvazione del bilancio di previsione sono stati prorogati al 30/04/2021;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 24/02/2020 e n. 107 del 28/12/2020 è stato stabilito di confermare per l'anno 2021 l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni e integrazioni nella percentuale dello 0,4%, con una soglia di esenzione pari ad € 10.000,00;

DATO ATTO che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

CHE tutti i redditi sono assoggettati all'addizionale suddetta, senza alcuna esenzione dal tributo;

CHE si ritiene in base a valutazioni effettuate in sede di incontri con le parti sociali, di proporre una modifica alle aliquote in precedenza stabilite modulandole nel modo seguente:

Soglia di esenzione (Euro)	12.000,00
Da 0 euro a 15.000,00 euro	0,40 punti percentuali

Da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro	0,40 punti percentuali
Da 28.000,01 euro e fino a 55.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Da 55.000,01 euro e fino a 75.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 75.000,01 euro	0,80 punti percentuali

Stabilendo l'esenzione, se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo annuo di euro 12.000,00 (dodicimila/00) derivante da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), c), d) e l) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) o pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917);

Confermando che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

ASSUNTI, sulla succitata proposta, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, si' come espressi in calce alla relazione dell'Area Finanziaria dai Funzionari Responsabili, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 8 (GAROSI, BIAGIOTTI, FRANCI, LIZZI, MARINI, PALLECCHI, QUINTI E VEGNI)

CONTRARI: =

ASTENUTI: 3 (BERNARDINI, LIO E MANGIAVACCHI)

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa del presente atto che forma parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 2) di approvare per l'anno 2021 le seguenti nuove aliquote inerenti all'addizionale comunale all'Irpef differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, come segue:

Soglia di esenzione (Euro)	12.000,00
Da 0 euro a 15.000,00 euro	0,40 punti percentuali
Da 15.000,01 euro a 28.000,00 euro	0,40 punti percentuali
Da 28.000,01 euro e fino a 55.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Da 55.000,01 euro e fino a 75.000,00 euro	0,60 punti percentuali
Oltre 75.000,01 euro	0,80 punti percentuali

- 3) di stabilire che le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui sopra non sono dovute se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo annuo di euro 12.000,00= (dodicimila) derivante da lavoro dipendente (art. 49 comma 1 del D.P.R. 22/12/1986, n.

917) e assimilato (art. 50 comma 1 lett. a), c), d) e l) del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) o pensione (art. 49 comma 2 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917);

4) di confermare altresì che l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale valore – soglia, così come chiarito anche dall'art. 1, comma 11, ultimo periodo del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 148/2011;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 23/2011 e dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014.

stante l'urgenza,

Con voti espressi, in forma palese, per alzata di mano:

FAVOREVOLI: 8 (GAROSI, BIAGIOTTI, FRANCI, LIZZI, MARINI, PALLECCHI, QUINTI E VEGNI)

CONTRARI: =

ASTENUTI: 3 (BERNARDINI, LIO E MANGIAVACCHI)

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO MANOLO GAROSI	IL SEGRETARIO COMUNALE ALESSANDRO CAFERRI
-------------------------------------	--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ALESSANDRO CAFERRI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Pienza ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.